

Gazzetta ufficiale

C 388

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno

26 ottobre 2018

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2018/C 388/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9102 — Carlyle/Investindustrial/B&B Italia/Louis Poulsen/Flos) ⁽¹⁾	1
2018/C 388/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9100 — CK Asset holdings/CK Infrastructure Holdings/APA) ⁽¹⁾	1
2018/C 388/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9103 — ORIX Aviation Systems/Bohai/Avolon) ⁽¹⁾	2

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2018/C 388/04	Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione di ABDOLLAHI Hamed, ARBABSIAR Manssor, SHAHLAI Abdul Reza, SHAKURI Ali Gholam, SOLEIMANI Qasem, il Partito comunista delle Filippine, incluso il Nuovo esercito popolare (NPA), l'Esercito di liberazione nazionale (Ejército de Liberación Nacional o ELN), l'ala militare di HIZBALLAH, il Fronte popolare di liberazione della Palestina (FPLP), il Fronte popolare di liberazione della Palestina — Comando Generale (PFLP-CG) e Sendero Luminoso (SL) («Sentiero Luminoso») — persone e gruppi che figurano nell'elenco riportato nell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo [cfr. l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1071 del Consiglio del 30 luglio 2018]	3
---------------	---	---

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

2018/C 388/05	Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2015/1763 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2018/1612 del Consiglio, e dal regolamento (UE) 2015/1755 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1605 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi	4
2018/C 388/06	Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) 2015/1755 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi	5
2018/C 388/07	Avviso all'attenzione delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2010/638/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2018/1611 del Consiglio, e dal regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1604 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea	6
2018/C 388/08	Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1604 del Consiglio, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea	7
Commissione europea		
2018/C 388/09	Tassi di cambio dell'euro	8

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2018/C 388/10	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8492 — Quaker/Global Houghton) ⁽¹⁾	9
2018/C 388/11	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9132 — ICF Novedis/CDC Habitat/Swiss LIFE REIM/Foncière Vesta) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	11
2018/C 388/12	Notifica preventiva di concentrazione [Caso M.8988 — Energizer/Spectrum Brands (Battery and Portable Lighting Business)] ⁽¹⁾	12
2018/C 388/13	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9146 — ArcelorMittal/Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation/Essar Steel India) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	13
2018/C 388/14	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9161 — Brookfield/M Finance Capital/ECLA Paris Massy-Palaiseau Companies) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	15

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.9102 — Carlyle/Investindustrial/B&B Italia/Louis Poulsen/Flos)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2018/C 388/01)

Il 9 ottobre 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32018M9102. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.9100 — CK Asset holdings/CK Infrastructure Holdings/APA)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2018/C 388/02)

L'11 ottobre 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32018M9100. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.9103 — ORIX Aviation Systems/Bohai/Avolon)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2018/C 388/03)

Il 17 ottobre 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32018M9103. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione di ABDOLLAHI Hamed, ARBABSJAR Manssor, SHAHLAI Abdul Reza, SHAKURI Ali Gholam, SOLEIMANI Qasem, il Partito comunista delle Filippine, incluso il Nuovo esercito popolare (NPA), l'Esercito di liberazione nazionale (Ejército de Liberación Nacional o ELN), l'ala militare di HIZBALLAH, il Fronte popolare di liberazione della Palestina (FPLP), il Fronte popolare di liberazione della Palestina — Comando Generale (PFLP-CG) e Sendero Luminoso (SL) («Sentiero Luminoso») — persone e gruppi che figurano nell'elenco riportato nell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo

[cfr. l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1071 del Consiglio del 30 luglio 2018]

(2018/C 388/04)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone e dei gruppi summenzionati, che figurano nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1071 del Consiglio del 30 luglio 2018 ⁽¹⁾.

Il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio ⁽²⁾, del 27 dicembre 2001, prevede che siano congelati tutti i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche appartenenti alle persone e ai gruppi in questione e che i capitali, le altre attività finanziarie o le risorse economiche non siano messi a disposizione degli stessi, direttamente o indirettamente.

Sono state fornite al Consiglio nuove informazioni pertinenti alle summenzionate persone e gruppi elencati. Dopo aver vagliato tali nuove informazioni, il Consiglio ha modificato le sue motivazioni di conseguenza.

Le persone e i gruppi in questione possono presentare una richiesta volta ad ottenere le motivazioni aggiornate del Consiglio riguardo al loro mantenimento nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea (all'attenzione del: gruppo «COMET» designazioni)

Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Email: sanctions@consilium.europa.eu

Tali richieste dovrebbero essere presentate entro il 2 novembre 2018.

Le persone e i gruppi in questione possono presentare al Consiglio in qualsiasi momento, all'indirizzo summenzionato e insieme ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che li include e mantiene nell'elenco. Tali richieste saranno esaminate all'atto del ricevimento. Al riguardo si attira l'attenzione delle persone e dei gruppi in questione sul periodico riesame dell'elenco da parte del Consiglio, conformemente all'articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931/PESC ⁽³⁾.

Si attira l'attenzione delle persone e dei gruppi in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, elencati nell'allegato del regolamento (CE) n. 2580/2001, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici (in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento).

⁽¹⁾ GUL 194 del 31.7.2018, pag. 23.

⁽²⁾ GUL 344 del 28.12.2001, pag. 70.

⁽³⁾ GUL 344 del 28.12.2001, pag. 93.

Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2015/1763 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2018/1612 del Consiglio, e dal regolamento (UE) 2015/1755 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1605 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi

(2018/C 388/05)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato della decisione (PESC) 2015/1763 del Consiglio ⁽¹⁾, modificata dalla decisione (PESC) 2018/1612 ⁽²⁾, e nell'allegato I del regolamento (UE) 2015/1755 del Consiglio ⁽³⁾, attuato dal regolamento di esecuzione (EU) 2018/1605 ⁽⁴⁾, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che le persone che figurano nei suddetti allegati dovranno continuare a essere incluse nell'elenco delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione (PESC) 2015/1763, modificata dalla decisione (PESC) 2018/1612, e dal regolamento (UE) n. 2015/1755 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1605, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi. I motivi che hanno determinato la designazione di queste persone sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.

Si richiama l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web elencati nell'allegato II del regolamento (UE) 2015/1755, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 3 del regolamento).

Le persone interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato. La richiesta deve essere inviata prima del 2 luglio 2019 al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
DG RELEX 1C
Rue de la Loi 175/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

email: sanctions@consilium.europa.eu

Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del prossimo riesame, da parte del Consiglio, in conformità dell'articolo 6 della decisione (PESC) 2015/1763 e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/1755, dell'elenco delle persone designate.

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GUL 257 del 2.10.2015, pag. 37.

⁽²⁾ GUL 268 del 26.10.2018, pag. 49.

⁽³⁾ GUL 257 del 2.10.2015, pag. 1.

⁽⁴⁾ GUL 268 del 26.10.2018, pag. 18.

Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) 2015/1755 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi

(2018/C 388/06)

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

La base giuridica del trattamento dei dati è il regolamento (UE) n. 2015/1755 del Consiglio ⁽²⁾, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1605 ⁽³⁾.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Consiglio dell'Unione europea rappresentato dal direttore generale della DG RELEX (Affari esteri, allargamento e protezione civile) del segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l'unità 1C della DG RELEX che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
DG RELEX 1C
Rue de la Loi 175/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
email: sanctions@consilium.europa.eu

Il trattamento è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma del regolamento (UE) n. 2015/1755 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1605.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento nell'elenco fissati in tale regolamento.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il Servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (CE) n. 45/2001, le richieste di accesso, nonché le richieste di rettifica o di opposizione devono ricevere risposta in conformità della sezione 5 della decisione 2004/644/CE del Consiglio ⁽⁴⁾.

I dati personali saranno conservati per un periodo di 5 anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone soggette al congelamento dei beni o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Gli interessati possono rivolgersi al Garante europeo della protezione dei dati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

⁽¹⁾ GUL 8 del 12.1.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 257 del 2.10.2015, pag. 1.

⁽³⁾ GUL 268 del 26.10.2018, pag. 18.

⁽⁴⁾ GUL 296 del 21.9.2004, pag. 16.

Avviso all'attenzione delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2010/638/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2018/1611 del Consiglio, e dal regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1604 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea

(2018/C 388/07)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato della decisione 2010/638/PESC del Consiglio ⁽¹⁾, modificata dalla decisione (PESC) 2018/1611 ⁽²⁾ del Consiglio, e nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio ⁽³⁾, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1604 ⁽⁴⁾ del Consiglio.

Il Consiglio dell'Unione europea ha stabilito che le persone figuranti nei summenzionati allegati continuano a soddisfare i criteri di cui alla decisione 2010/638/PESC e al regolamento (UE) n. 1284/2009 concernenti misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea e dovrebbero pertanto restare soggette alle misure prorogate dalla decisione (PESC) 2018/1611.

Si attira l'attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 1284/2009, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 8 del regolamento).

Le persone in questione possono presentare al Consiglio entro il 30 giugno 2019, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
DG RELEX
Rue de la Loi 175/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

e-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GUL 280 del 26.10.2010, pag. 10.

⁽²⁾ GUL 268 del 26.10.2018, pag. 47.

⁽³⁾ GUL 346 del 23.12.2009, pag. 26.

⁽⁴⁾ GUL 268 del 26.10.2018, pag. 16.

Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1604 del Consiglio, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea

(2018/C 388/08)

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

La base giuridica del trattamento dei dati è il regolamento (UE) n. 1284/2009 ⁽²⁾, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1604 ⁽³⁾.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dal direttore generale della DG RELEX (Affari esteri, allargamento e protezione civile) del segretariato generale del Consiglio, e il servizio incaricato del trattamento è l'unità 1C della DG RELEX, che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
DG RELEX 1C
Rue de la Loi 175/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Il trattamento è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma del regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1604.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento negli elenchi fissati in tale regolamento.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il Servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (CE) n. 45/2001, le richieste di accesso, nonché le richieste di rettifica o di opposizione devono ricevere risposta in conformità della sezione 5 della decisione 2004/644/CE del Consiglio ⁽⁴⁾.

I dati personali saranno conservati per un periodo di 5 anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone soggette al congelamento dei beni o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Gli interessati possono rivolgersi al garante europeo della protezione dei dati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

⁽¹⁾ GUL 8 del 12.1.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 346 del 23.12.2009, pag. 26.

⁽³⁾ GUL 268 del 26.10.2018, pag. 16.

⁽⁴⁾ GUL 296 del 21.9.2004, pag. 16.

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

25 ottobre 2018

(2018/C 388/09)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1416	CAD	dollari canadesi	1,4893
JPY	yen giapponesi	128,27	HKD	dollari di Hong Kong	8,9502
DKK	corone danesi	7,4610	NZD	dollari neozelandesi	1,7473
GBP	sterline inglesi	0,88533	SGD	dollari di Singapore	1,5744
SEK	corone svedesi	10,3930	KRW	won sudcoreani	1 296,40
CHF	franchi svizzeri	1,1407	ZAR	rand sudafricani	16,5315
ISK	corone islandesi	137,10	CNY	renminbi Yuan cinese	7,9276
NOK	corone norvegesi	9,4898	HRK	kuna croata	7,4319
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	17 338,05
CZK	corone ceche	25,831	MYR	ringgit malese	4,7599
HUF	fiorini ungheresi	323,91	PHP	peso filippino	61,283
PLN	zloty polacchi	4,3094	RUB	rublo russo	74,8575
RON	leu rumeni	4,6647	THB	baht thailandese	37,570
TRY	lire turche	6,4446	BRL	real brasiliano	4,2357
AUD	dollari australiani	1,6095	MXN	peso messicano	22,2550
			INR	rupia indiana	83,6525

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8492 — Quaker/Global Houghton)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 388/10)

1. In data 19 ottobre 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Quaker Chemical Corporation («Quaker», Stati Uniti);
- Global Houghton Ltd. («Houghton», Stati Uniti), controllata da Gulf Houghton.

Quaker acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo di Houghton.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

La concentrazione era già stata notificata alla Commissione il 2.2.2018, ma era stata successivamente ritirata il 16.3.2018.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Quaker: sviluppo e commercializzazione di prodotti chimici speciali appositamente formulati. Quaker opera su scala mondiale nella fornitura di fluidi di processo, prodotti chimici speciali e competenze tecniche a un'ampia gamma di settori industriali;
- Houghton: sviluppo, produzione e gestione di prodotti chimici speciali, oli e lubrificanti. Houghton vende i suoi prodotti a un'ampia gamma di settori industriali.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8492 — Quaker/Global Houghton

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9132 — ICF Novedis/CDC Habitat/Swiss LIFE REIM/Foncière Vesta)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 388/11)

1. In data 18 ottobre 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- ICF Novedis SA («ICF Novedis», Francia), appartenente al gruppo SNCF (Francia),
- CDC Habitat SAEM («CDC Habitat», Francia), appartenente al gruppo Caisse des Dépôts et Consignations (Francia),
- Swiss LIFE REIM (France) SA («Swiss LIFE REIM», France), appartenente al gruppo Swiss LIFE (Svizzera).

ICF Novedis, CDC Habitat e Swiss LIFE REIM acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell'impresa Foncière Vesta, proprietaria di un portafoglio immobiliare, finora controllata esclusivamente dal gruppo SNFC.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- ICF Novedis: divisione «alloggi» del gruppo SNCF, società che opera nel trasporto di passeggeri e merci,
- CDC Habitat: controllata immobiliare di interesse generale della Caisse des Dépôts et Consignations, che opera nel settore dell'edilizia abitativa sociale e degli alloggi «intermedi»,
- Swiss LIFE REIM: società di gestione degli investimenti, interamente posseduta e controllata dal gruppo Swiss LIFE, che opera nel settore delle assicurazioni e della gestione patrimoniale.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione europea ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9132 — ICF Novedis/CDC Habitat/Swiss LIFE REIM/Foncière Vesta

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussels
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Notifica preventiva di concentrazione**[Caso M.8988 — Energizer/Spectrum Brands (Battery and Portable Lighting Business)]****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2018/C 388/12)

1. In data 19 ottobre 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Energizer Holdings, Inc. (Stati Uniti),
- attività mondiale di Spectrum Brands Holdings, Inc. (Stati Uniti) relativa alle batterie e ai prodotti per l'illuminazione portatili.

Energizer Holdings, Inc. («Energizer») acquisirà, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme dell'attività mondiale di Spectrum Brands Holdings, Inc. relativa alle batterie e ai prodotti per l'illuminazione portatili («Spectrum Brands' Battery and Portable Lighting Business»).

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni e di elementi dell'attivo.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Energizer è una società operante a livello mondiale con sede negli Stati Uniti specializzata nella produzione e commercializzazione di batterie destinate ai consumatori. Le batterie Energizer sono vendute in tutto il mondo, compreso il SEE, con i marchi Energizer e Eveready. Energizer opera anche nella vendita di caricatori portatili per batterie ricaricabili e di prodotti per l'illuminazione portatili;
- lo «Spectrum Brands' Battery and Portable Lighting Business» comprende l'attività mondiale di Spectrum relativa alle batterie destinate ai consumatori, ai prodotti per l'illuminazione portatili e ai caricatori portatili per batterie ricaricabili venduti con i marchi di Spectrum e delle sue controllate (comprese Varta e Rayovac).

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8988 — Energizer/Spectrum Brands (Battery and Portable Lighting Business)

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9146 — ArcelorMittal/Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation/Essar Steel India)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 388/13)

1. In data 17 ottobre 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Essar Steel India Ltd. («Essar», India),
- ArcelorMittal SA («ArcelorMittal», Lussemburgo),
- Nippon Steel & Sumimoto Metal Corporation («NSSMC», Giappone).

ArcelorMittal e NSSMC acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell'insieme di Essar. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Essar: produttore integrato di acciaio con stabilimenti di produzione in India e Indonesia. Essar Steel non ha stabilimenti di produzione nel SEE. I prodotti in acciaio di Essar sono venduti principalmente sul mercato indiano ma anche nel resto del mondo, compreso il SEE, e comprendono prodotti laminati a caldo (tra cui le lamiere quarto), prodotti laminati a freddo, tubi in acciaio di grande diametro e prodotti in acciaio rivestiti. Essar opera solo nei prodotti piatti in acciaio al carbonio, tranne i tubi saldati e le putrelle saldate fabbricati con lamiere piatte/coil;
- ArcelorMittal: impresa del settore siderurgico e minerario che opera su scala mondiale principalmente nella produzione, distribuzione, commercializzazione e vendita di prodotti in acciaio. L'azienda produce una serie di prodotti in acciaio semilavorati e finiti, compresi prodotti piatti e lunghi in acciaio al carbonio, e fornisce acciaio per applicazioni in vari settori, tra cui quello automobilistico, delle costruzioni, degli elettrodomestici e degli imballaggi;
- NSSMC: fabbricazione e fornitura di prodotti di acciaio quali lamiere e fogli, barre e profilati, vergelle e tubi, di prodotti di acciaio inossidabile e di prodotti di titanio. I suoi prodotti sono fabbricati principalmente in Giappone e le sue vendite sono destinate prevalentemente ai mercati asiatici, in particolare quello giapponese.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9146 — ArcelorMittal/Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation/Essar Steel India

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9161 — Brookfield/M Finance Capital/ECLA Paris Massy-Palaiseau Companies)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 388/14)

1. In data 19 ottobre 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Brookfield Asset Management Inc. («Brookfield», Canada),
- M Finance Capital SAS (Francia),
- ECLA Paris Massy-Palaiseau Companies (Francia).

Brookfield acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di M Finance Capital SAS e ECLA Paris Massy-Palaiseau Companies.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Brookfield: gestore di attivi su scala mondiale specializzato in beni immobili, energie rinnovabili, infrastrutture e private equity;
- M Finance Capital SAS: opera nello sviluppo immobiliare e nella gestione di case dello studente e *residence* in Francia e Belgio;
- ECLA Paris Massy-Palaiseau Companies: è proprietaria di una residenza ubicata in Francia di cui subappalta la gestione.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9161 — Brookfield/M Finance Capital/ECLA Paris Massy-Palaiseau Companies

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT